

Occupazione di spazi ed aree pubbliche

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato dal Sindaco, con provvedimento motivato, ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario comunale:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
 - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato, individuato a norma dell'art.1 - comma 7 - del decreto legislativo 30 aprile n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
 - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi. Sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.;
 - b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore ma comunque inferiore all'anno.
6. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) sono considerate temporanee:
 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Articolo 6 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione (Delib. C.C. n. 78 del 20-10-95), nonchè agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7 - comma 6.
6. Le autorizzazioni e le concessioni relative a tende, tendoni e simili, nonchè quelle relative a insegne, targhe e cartelloni pubblicitari, sono rilasciate in conformità alle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2° - LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda va redatta in carta legale su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quello indicato alla precedente lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale, la partita IVA, nonchè le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità d'uso della area;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa dev'essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area (come per le occupazioni di cui agli artt. 5 e 6) costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonchè per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore sei, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde. Non è inoltre richiesta la concessione per le occupazioni temporanee esenti dal canone di cui all'art. 28. In ogni caso deve essere inoltrata comunicazione al Sindaco per eventuali altri provvedimenti di competenza.

Articolo 8 - Ufficio comunale competente

Le richieste di occupazione di cui all'art. 7 con esclusione di quelle di cui al comma 6 secondo paragrafo devono essere presentate all'Ufficio Tributi, fatta eccezione per quelle permanenti che non comportano il pagamento del canone, le quali dovranno essere inoltrate agli uffici competenti.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonchè l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via Posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di aver corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 11 - Durata

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni dieci, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni o revocarle per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 12 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno un giorno prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga, al fine di consentirne l'annotazione sulla concessione medesima.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 14 - Obbligo del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per l'effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione.
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e di pulizia l'area che occupa;
 - c) di versare il canone alle scadenze fissate;
 - d) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo com'era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 10;
 - e) di apporre a propria cura idonea segnaletica ai sensi del vigente Codice della Strada.

Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare - in qualsiasi momento - il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 17 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 18 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalla legge, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazioni per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione, l'autorizzazione comunale o la comunicazione.

2. Sono altresì considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti nonchè la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 35, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità dell'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nell'occupazione deve risultare dal verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone, di cui all'allegato "B", è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e alla classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono indicate nell'allegato "B" del presente Regolamento.

3. Per le occupazioni temporanee, realizzate con cavi condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura della tariffa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. In deroga a quanto sopra, la tariffa è determinata in base all'area effettivamente sottratta all'uso pubblico, per le piccole occupazioni temporanee che per la loro natura non possono ricadere nella misurazione forfaitaria considerando come piccole occupazioni quelle di superficie inferiore ai 10 mq.. Per le occupazioni permanenti il predetto canone è determinato forfaitariamente commisurandolo al numero delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a L.1.250 per utente; in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti al Comune non può essere inferiore a lire 1.000.000 La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui sopra effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi (art. 63, comma 2 lettera f D.Lgs. 446 del 15.12.97).

4. Le tariffe di cui al comma 3 saranno aggiornate, con atto della Giunta Comunale, in base al tasso d'inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dai elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Per la classificazione di cui al comma 1 si fa riferimento al provvedimento del Commissario Prefettizio n. 256 del 9.5.1994, che, come allegato "C" costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione della Giunta Comunale e con effetto dal 1° gennaio successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

2. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Per medesima area di riferimento deve intendersi il tratto di strada sul quale insiste la specifica occupazione ed ai fini dell'individuazione dell'ambito agevolativo occorre tener conto dell'entità complessiva del suolo o spazio sottratti all'uso pubblico, determinabile sulla base della concessione dalla quale l'occupazione trae fondamento. Ove più occupazioni gravino sulla medesima area per effetto di uno o più atti concessori, al calcolo della predetta entità complessiva occorre procedere comparando logicamente le stesse in modo omogeneo e, cioè, le occupazioni temporanee tra loro, separatamente da quelle permanenti indipendentemente dal fatto che al calcolo concorrano o meno tra loro occupazioni del suolo e occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo.

5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

6. Il canone relativo all'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche non è dovuto quando l'ammontare dello stesso è inferiore a L 20.000.

7. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata dell'occupazione in base alle seguenti fasce orarie:

dalle ore 7,00 alle ore 14,00

dalle ore 14,01 alle ore 20,00

dalle ore 20,01 alle ore 7,00

con le tariffe indicate nell'allegato "B" del presente regolamento.

8. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è esonerato al pagamento del canone di concessione; il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera o l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

9. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

10. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi

dal comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

11. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Articolo 24 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore o a fasce orarie.

Articolo 25 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° : MAGGIORAZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 26 - Maggiorazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "B" allegata, sono aumentate:

a) del 20 per cento in caso di occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Articolo 27 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "B" allegata, sono ridotte:

a) dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;

b) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

c) del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;

d) del 50 per cento, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente di cui all'art. 4, comma 7 e per quelle di durata non inferiore ad un mese, a condizione che sia stipulata apposita convenzione;

e) del 50 per cento per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;

f) del 50 per cento per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo, di piccole dimensioni, con condutture cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (non rientranti nella misurazione forfettaria di cui all'art. 21)

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 28 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;

b) le occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

c) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive;

d) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

d bis) le occupazioni realizzate nell'ambito del MERCATO DELLE CASTAGNE e del MERCATO DELLE CHIOCCIOLE istituiti sul territorio comunale per la commercializzazione dei prodotti previsti negli appositi regolamenti.

e) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica;

f) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

Titolo IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 29 - Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.

2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa le sanzioni.

3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 30 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi ed impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza alla precedente concessione.

Articolo 31 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 32 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni ricorrenti di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

Articolo 32 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato "COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO, VERSAMENTO CANONE (ANNUALE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.

3. È ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti rispettivamente il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre dell'anno in corso, qualora il canone sia superiore a L. 500.000. Per i versamenti relativi alle occupazioni di cui all'art. 30 comma 2 secondo paragrafo, aventi scadenza il 30 aprile, la prima rata scadente il 31 gennaio si considera riassorbita nella seconda scadente il 30 aprile.

4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a L. 20.000.

Articolo 33 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio di riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dall'art. 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 34 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 35 - Penalità-Indennità-Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa determinata ai sensi del "regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29/11/2001, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni alle disposizioni del Codice Della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. per le occupazioni abusive, ivi comprese quelle che di fatto si protraggono oltre la scadenza del periodo consentito originariamente, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento a prescindere da eventuali agevolazioni od esenzioni di quest'ultimo, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate da 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;

4. per tutte le occupazioni abusive, ferme restando quelle stabilite all'art. 20, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento dell'indennità di cui al comma precedente;

5. Per l'omesso o parziale o tardivo versamento del Canone si applica una penalità pari al 30 per cento del canone dovuto o del restante canone dovuto.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni."

7. Sull'ammontare del canone dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno calcolati gli interessi legali da computarsi in ragione di giorno;

8. L'atto di contestazione della violazione ovvero l'atto di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione;

9. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 fermo restando il pagamento per intero dell'indennizzo di cui al comma 3."

Articolo 36: Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37: Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal regolamento medesimo.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.

3. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

4. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A
FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
(che danno luogo all'applicazione del canone di concessione)

Occupazioni del suolo pubblico:

- aree mercatali
- arredo urbano in genere, non compreso nell'art. 28 lettera j)
- banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
- cartellonistica stradale pubblicitaria
- chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
- dehors
- dissuasori stradali
- distributori di carburanti
- edicole
- esposizione di merce all'esterno dei negozi
- fioriere e simili, non comprese nell'art. 28 lettera j)
- mezzi pubblicitari con sostegno al suolo
- ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
- ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
- spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
- spazi riservati al parcheggio privato, escluse le occupazioni di spazi assegnati e riservati ai esidenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso spettacoli viaggianti e circensi.

OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO

- cavidotti, elettrodotti e simili di cui all'art. 21 comma 3° del presente regolamento.

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO

- cavidotti interrati, condotte e tubazioni interrate, cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili, di cui all'art. 21 comma 3° del presente regolamento.

ALLEGATO B
TARIFE DA APPLICARE DALL' L'ANNO 1999 (GIÀ' COMPRENSIVE DEGLI AUMENTI E RIDUZIONI DELIBERATE CON IL REGOLAMENTO COMUNALE).

1 - Occupazioni permanenti di SUOLO

1^a categoria 25,82 a mq. all'anno

2^a categoria 22,21 a mq. all'anno

TARIFE GIORNALIERE

1 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA

A) 1^a categoria 1,55 a mq/ml. al giorno = 0,065/oraria

2^a categoria 1,24 a mq/ml. al giorno = 0,052/oraria

B) Suddivisione tariffe per fasce orarie:

	1^a ctg.	2^a ctg.
dalle ore 7,01 alle 14,00	1,03/mq.	0,83/mq.
dalle ore 14,01 alle 20,00	0,41/mq.	0,33/mq.
dalle ore 20,01 alle 7,00	0,11/mq.	0,08/mq.
TOTALE	1,55/mq.	1,24/mq.

2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI FIERE, FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI SPETTACOLI VIAGGIANTI

1^a categoria 1,86 a mq. al giorno = 0,077 oraria

2^a categoria 1,49 a mq. al giorno = 0,062 oraria

3 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DA:

A) PUBBLICI ESERCIZI

B) VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO

A) 1^a categoria 0,77 a mq. al giorno = 0,032 oraria

2^a categoria 0,62 a mq. al giorno = 0,0258 oraria

	1^a ctg.	2^a ctg.
dalle ore 7,01 alle 14,00	0,52/mq.	0,41/mq.
dalle ore 14,01 alle 20,00	0,20/mq.	0,17/mq.
dalle ore 20,01 alle 7,00	0,05/mq.	0,04/mq.
TOTALE	0,77/mq.	0,62/mq.

4 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1^ categoria 0,31 a mq. al giorno = 0,013 oraria

2^ categoria 0,25 a mq. al giorno = 0,010 oraria

5 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO, DI PICCOLE DIMENSIONI (non rientranti nella misurazione forfettaria di cui all'art.21), CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE RETI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE.

1° categoria 0,77 a mq. al giorno = 0,032 oraria

2° categoria 0,62 a mq. al giorno = 0,0258 oraria

6 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

1° categoria 0,77 a mq. al giorno = 0,032 oraria

2° categoria 0,62 a mq. al giorno = 0,0258 oraria

===== OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO =====

1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI ED IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE RETI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE

Tassa annuale forfettaria

0,77 AD UTENZA CANONE MINIMO 516,46

2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI E IMPIANTI IN GENERE E ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE RETI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE.

5,16 fino a 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni

- La tariffa è aumentata del 50% per le occupazioni superiori a 1 Km. lineare.

- La tariffa è aumentata del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni, del 50% per le occupazioni di durata da 90 a 180 giorni, del 100% per le occupazioni di durata maggiore.

3 - OCCUPAZIONI STAZIONI DI SERVIZIO CON COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, ACQUA, ARIA COMPRESSA E CHIOSCO NON SUPERIORI A MQ. 4

A) centro abitato 39,25/anno

B) zona limitrofa 23,76/anno

C) sobborghi 10,33/anno

D) frazioni 5,16/anno